

ISTITUZIONE  
**TEATRO LIRICO SPERIMENTALE**  
DI SPOLETO  
"A. BELLI"

TEATRO LIRICO DELL'UMBRIA

# **CONTRATTO INTEGRATIVO SINDACALE AZIENDALE**

## **SOTTOSCRITTO IL 18/02/2009**

Riconosciuta Persona Giuridica con Decreto Presidente Giunta Regione Umbria 8-7-81 n. 428  
Sede Legale: Piazza Giovanni Bovio, 1 - 06049 Spoleto (PG) - Tel. 0743.221645 - Telefax 0743.222930  
Sede Operativa: P.zza Garibaldi, Ex Caserma Minervio - 06049 Spoleto (PG) - Tel. 0743.221645 - Telefax 0743.222930  
Sede di Rappresentanza: Via Gavinana, 4 - 00192 Roma - Tel. 06.36001034-5/3214557  
Codice Fiscale 84004010546 - Partita IVA 01189880543  
Indirizzo Internet: <http://www.tls-belli.it> - E mail: [teatrolirico@tls-belli.it](mailto:teatrolirico@tls-belli.it)

## VERBALE DI ACCORDO

### CONTRATTO INTEGRATIVO SINDACALE AZIENDALE

Perugia, addì 18 febbraio 2009 in Spoleto, presso la sede della Istituzione Teatro Lirico Sperimentale A. Belli si sono incontrati per l'Istituzione Teatro Lirico Sperimentale A. Belli la Vice-Presidente e legale rappresentante p.t. sig.ra Maria Chiara Rossi Profili, assistita dal Direttore Generale Dr. Claudio Lepore;

per l'Organizzazione Sindacale CISL - FISTEL: il sig. Francesco Bonini nella qualità di Segretario Regionale della Categoria

al fine di sottoscrivere il presente contratto collettivo aziendale integrativo del CCNL per gli impiegati dipendenti a tempo indeterminato dagli esercizi teatrali in vigore

#### PREMESSO CHE

Il presente accordo è finalizzato a ottimizzare le risorse della Istituzione Teatrale attraverso una migliore organizzazione del lavoro nonché a dare forma definitiva a quanto verbalmente concordato, e nella prassi attuato, nel corso degli anni tra l'Istituzione Teatro Lirico Sperimentale A. Belli ed il personale dipendente a tempo indeterminato con qualifica di impiegato (cui l'ovvia esclusione del Direttore Generale, con funzioni di Direttore organizzativo e Segretario Generale), nella comune e condivisa consapevolezza che la certezza dei patti è aspetto fondamentale per assicurare corrette relazioni sindacali.

È quindi intenzione delle parti disciplinare con il presente accordo i seguenti istituti: la flessibilità d'orario, la trasferta, le prestazioni accessorie e lo straordinario forfettizzato.

Ciò premesso, l'Istituzione Teatro Sperimentale A. Belli e la OO.SS. sopraindicata dei lavoratori

### CONVENGONO

quanto segue.

#### *Flessibilità d'orario*

Per far fronte alle variazioni dell'intensità lavorativa dell'Istituzione (connessa anche ad eventi diversi dalla stagione teatrale) questa potrà realizzare diversi regimi di orario, rispetto all'articolazione prescelta delle 40 ore settimanali, con il superamento di tale orario fino ad un massimo di 48 ore settimanali per un periodo massimo di 16 settimane annue.

A fronte della prestazione di ore aggiuntive, l'Istituzione riconoscerà ai lavoratori interessati, nel residuo corso dell'anno e in periodi di minore intensità lavorativa, una pari entità di ore di riduzione, con la stessa articolazione per settimane prevista per i periodi di superamento dell'orario contrattuale.

I lavoratori interessati percepiranno la retribuzione relativa all'orario settimanale contrattuale, sia nei periodi di superamento che in quelli di corrispondente riduzione dell'orario contrattuale.

Resta inteso che, per quanto riguarda il lavoro straordinario, nel caso di ricorso a regimi di orario plurisettemanali, esso decorre dalla prima ora successiva all'orario definito.

L'Istituzione provvederà a comunicare, per iscritto ai lavoratori interessati il programma annuale di applicazione della flessibilità.

Ai fini del presente istituto per un anno si intenderà il periodo di 12 mesi seguente la data di avvio del programma annuale di flessibilità.




*Procedura*

Eventuali variazioni che si rendessero necessarie nel corso dell'anno dovranno essere comunicate ai lavoratori interessati con un congruo anticipo.

*Lavoro straordinario forfettizzato e trattamenti integrativi aziendali*

- 1) Gli importi aggiuntivi rispetto al trattamento economico e normativo di base previsto dal CCNL di settore, in atto alla data del 31.12.2008, formalmente indicati in busta paga e/o nei contratti individuali sotto la voce "superminimo" e/o la voce "extra" e/o "compenso soggetto tutto" devono intendersi imputati:
- a) quanto a € 230,00 (duecentotrenta/00) lordi, a titolo di lavoro straordinario forfettizzato, anche notturno e festivo, eventualmente prestato sia in sede che fuori sede. Detto importo andrà a compensare fino a 200 ore annue prestazioni di lavoro straordinario espressamente richieste e annotate su apposito registro;
  - b) quanto al residuo importo (di ammontare diverso per ciascun dipendente) a titolo di superminimo individuale, assorbibile con i futuri aumenti contrattuali, nella misura del 50%;
- 2) gli importi suddetti sono corrisposti per 12 mensilità e per quanto riguarda il compenso forfettario a titolo di straordinario di cui al punto 1/a, lo stesso deve intendersi escluso dalla base di computo di tutti gli istituti indiretti, con la sola ed unica eccezione - a decorrere dall'01.01.2009 - del TFR.

Il superminimo individuale di cui al punto 1/b invece dovrà essere incluso unicamente nella base di computo della 13<sup>a</sup> e 14<sup>a</sup> mensilità, oltrechè del TFR;



*Parisi*

3) per i dipendenti impiegati con contratto a tempo determinato e per i nuovi assunti l'Istituzione potrà concordare direttamente con gli interessati forme di forfettizzazione dello straordinario diverse da quelle in atto.

#### *Trasferta*

Per ogni tipo di trasferta fuori sede, sia nell'ambito del territorio dello Stato italiano che all'estero, sono a carico del datore di lavoro le spese (nei limiti della ragionevolezza) documentate e sostenute dal dipendente, al quale - in caso di trasferta all'estero - viene inoltre liquidato un importo di € 15,00 (quindici/00) netti al giorno a titolo di "indennità di trasferta".

Tale importo è escluso dalla base di computo di tutti gli istituti indiretti, con la sola eccezione del T.F.R.. I tempi di viaggio per raggiungere una località straniera non sono considerati tempi lavorativi.

#### *Prestazioni accessorie*

Eventuali compensi versati al dipendente - anche a titolo di indennità di reperibilità - per prestazioni accessorie (intendendosi per tali quelle prestazioni estranee alla normale attività dell'Istituzione, quali - ad esempio - le operazioni di apertura, chiusura e controllo di sale prova, luoghi di studio, di didattica, ecc.) sono esclusi, anche se aventi carattere continuativo, dalla base di computo di tutti gli istituti indiretti ivi compreso il T.F.R..

#### *Premi e gratifiche*


Sono altresì escluse dal computo di tutti gli istituti indiretti nonché dal T.F.R. le eventuali erogazioni una tantum di premi e/o gratifiche economiche.

*Durata dell'accordo aziendale*

Il presente accordo ha validità a tempo indeterminato a decorrere dall'01.01.2009, salvo disdetta di una delle parti da intimare con preavviso scritto di mesi tre.

Letto, confermato e sottoscritto

*Pracini*



**CISL Alto Tevere**  
Via Vittorio Emanuele, 24/bis  
Tel. 075 4553297  
06012 CITTA DI CASTELLO (PG)

*[Signature]*